X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3371

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCI CARLO ALBERTO, CARRUS, ALESSI, ANTONUCCI, BIA-FORA, BIASCI, BINETTI, BONSIGNORE, BORRA, BORTOLANI, CRISTOFORI, CURSI, DEL MESE, FIORI, FRASSON, GEI, GOT-TARDO, GRIPPO, MONACI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PER-RONE, QUARTA, RUSSO RAFFAELE, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TORCHIO, VAIRO, VECCHIARELLI, VITI, VOLPONI

Presentata il 17 novembre 1988

Collocamento a riposo anticipato per i dipendenti della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti locali

Onorevoli Colleghi! — La grave crisi occupazionale dei giovani e la necessità di rinnovamento e di professionalità a tutti i livelli della pubblica amministrazione e degli enti locali specie nella prospettiva dell'approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma sulle autonomie locali, impongono la necessità della ricerca di nuovi posti di lavoro per quanto concerne il problema occupazionale e di reperimento di personale qualificato per quanto riguarda la professionalità dello stesso.

Non è più possibile pensare di risolvere questi gravissimi problemi che assillano l'amministrazione pubblica del nostro Paese senza ricorrere a soluzioni, come questa che viene proposta con la presente legge, e che già in passato con provvedimenti simili ha permesso di conseguire apprezzabili risultati, che consen-

tono di alleviare l'angoscia di molti giovani che sono alla ricerca della prima occupazione e al tempo stesso rinnovare con nuove energie l'apparato burocratico dell'Amministrazione dello Stato consentendo, altresì, uno sfoltimento tra i quali il più frequente è rappresentato, specie per il personale femminile, da motivi di famiglia compreso quello dell'educazione dei figli, che certamente distolgono i dipendenti dal dare all'Amministrazione la propria opera con la dovuta efficienza e redditività.

Ai maggiori oneri finanziari, eccedenti i risparmi conseguenti al collocamento a riposo del personale interessato, si potrà far fronte con l'aumento per due anni delle aliquote contributive a carico dei lavoratori in servizio in considerazione che, al modesto maggiore onere, corrisponde un grande beneficio per le categorie interessate.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I dipendenti dello Stato e degli enti locali che hanno compiuto almeno il quarantacinquesimo anno di età e con almeno venticinque anni di servizio possono essere anticipatamente collocati a riposo, su loro richiesta con una maggiorazione di anzianità di cinque anni.

ART. 2.

1. I posti che si rendono disponibili per effetto del collocamento a riposo di cui all'articolo 1, dopo che le singole amministrazioni hanno provveduto alla ristrutturazione dei servizi sulla base delle carenze di personale che si andranno a verificare, saranno conferiti mediante pubblico concorso nei modi e nelle forme previste dai regolamenti in vigore riservando il dieci per cento dei posti al coniuge o agli orfani dei dipendenti in attività di servizio.

ART. 3.

1. Le domande di collocamento a riposo in base all'articolo 1 devono essere inoltrate alle singole amministrazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. I concorsi di cui all'articolo 2 devono essere banditi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per la parte eccedente i risparmi conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, si fa fronte mediante corrispondente aumento delle aliquote contributive negli anni 1990 e 1991 secondo i criteri determinati dal Ministro del tesoro con proprio decreto.